

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 16363 per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 07 luglio 2020, vertente

TRA

La Associazione Professionale [redacted] in persona del Dott. [redacted] nonché il Prof. [redacted] l'Avv. [redacted] p, l'Avv. [redacted] l'Avv. [redacted] i, il Dott. [redacted] il Dott. [redacted] cci, l'Avv. [redacted] o e l'Avv. [redacted] ti, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. [redacted] giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio.

ATTORI

E

- 1) Il Condominio [redacted] in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
- 2) [redacted] Luca, in persona della ditta omonima, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monfalcone n°3, presso lo studio dell'Avv. [redacted], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.

CONVENUTI



NONCHE'

- 3) [redacted] s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco [redacted] lo studio dell'Avv. A [redacted] dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
- 4) [redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carlo Felice n° 63, presso lo studio dell'Avv. Massimo Caria, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta.
- 5) La UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n°320, presso lo studio dell'Avv. Francesco Malatesta, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta.

CHIAMATI IN CAUSA

OGGETTO:RISARCIMENTO-DANNI

All'udienza del 07 luglio 2020 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato al Condominio [redacted] ed al Sig. Luca [redacted] in persona della ditta omonima, l'Associazione Professionale [redacted]

[redacted] premesso che:

- In data 09 novembre 2016, alle ore 07,30/08,00 circa del mattino, la Sig.ra Mihaela [redacted] (Focsani Romania [redacted]/1990), dipendente della impresa di pulizie "Consorzio Nazionale [redacted]", si era recata, come ogni mattina, per svolgere il proprio turno di lavoro presso lo Studio della Associazione Professionale [redacted] (d'ora in poi breviter "Associazione Professionale") nella sede di Roma, [redacted] terzo piano(unità immobiliare costituita dagli interni 7 ed 8);
- avuto accesso alla unità immobiliare la Sig.ra [redacted] aveva subito notato che nei locali dello Studio della Associazione Professionale nella notte fra l'08 ed il 09 novembre 2016 c'era stato un furto; ed infatti in tutte le stanze dello Studio Legale vi era un totale disordine, tutti i cassetti e le ante dei mobili erano stati aperti ed il contenuto dei cassetti era stato riversato sul pavimenti; in particolare la Sig.ra [redacted] aveva riferito agli agenti del Commissariato Prati che " alle 07,30 circa, nell'entrare dalla porta di ingresso, regolarmente chiusa, notava che alcune



- stanze erano state messe a soqquadro, constatando inoltre che una finestra del bagno di servizio del locale era stata forzata, facendo presupporre che ignoti ladri si erano introdotti dalla stessa finestra in quanto vi era montata un'impalcatura non allarmata";
- la predetta effrazione trovava, infatti, riscontro nelle fotografie scattate la mattina del 09 novembre 2016 e relative alla finestra del bagno da cui i malviventi si erano introdotti;
 - dalle fotografie dell'infisso esterno si notava, infatti, che l'accesso all'immobile era stato possibile grazie al ponteggio installato dalla Ditta Luca [REDACTED], impresa edile che stava provvedendo al rifacimento dei cornicioni dello stabile, su incarico del Condominio [REDACTED] (di seguito anche "Condominio");
 - al riguardo occorre sottolineare l'assenza di segni di effrazione sulle due porte di ingresso dello Studio ed in altri serramenti esterni dell'immobile;
 - tanto confermava che l'accesso allo Studio dell'Associazione Professionale, posto al terzo piano dello stabile, aveva avuto luogo ed era stata addirittura favorito dal ponteggio montato dalla Ditta Luca [REDACTED] su incarico del Condominio;
 - le ulteriori fotografie scattate la mattina del 09 novembre 2016 mostravano con chiarezza che il ponteggio installato, ed attraverso il quale chiunque avrebbe potuto accedere (come effettivamente accaduto), era totalmente sprovvisto di:
 - a) sistema di allarme;
 - b) barriere di protezione o chiusura;
 - c) cancello o similia in grado di arrestare (o quanto meno di rendere difficoltoso) l'accesso di persone non addette ai lavori;
 - anzi le fotografie mostravano che la ditta Luca [REDACTED] non aveva soltanto ommesso di adottare tutte le misure anti-intrusive descritte, ma aveva con negligenza lasciato incustodito un ponteggio munito di scalette fra ogni piano, e, dunque, alla mercè di chiunque volesse introdursi senza alcuna autorizzazione;
 - sempre nella mattina del 09 novembre 2016, concluso l'intervento della Polizia, erano giunti i diversi professionisti, alcuni dei quali avevano riscontrato la sottrazione di diversi beni dalle rispettive stanze, occorrendo una successiva verifica ai fini della esatta individuazione degli stessi e del loro valore;
 - nella stessa data, con lettera P.E.C., l'Avv. [REDACTED] aveva informato la ditta Luca [REDACTED] ed il Condominio dell'accaduto lamentando che il furto con scasso fosse stato possibile soltanto grazie al ponteggio installato dalla ditta Luca [REDACTED] per i lavori di manutenzione appaltati dal Condominio di [REDACTED] al contempo sollecitando la ditta Luca [REDACTED] alla predisposizione di ogni misura di sicurezza necessaria al fine di evitare la ulteriore intrusione di malviventi);
 - successivamente, in data 10 novembre 2016, il Prof. [REDACTED], in qualità di componente della Associazione Professionale, aveva presentato denuncia per furto e danneggiamento contro ignoti presso il Commissariato di Polizia Borgo XVIII, al fine di descrivere l'accaduto ed elencare i beni sottratti, riservandosi di completare l'elenco in un momento successivo, integrazione avvenuta in data 15 dicembre 2016;
 - pertanto in data 19 dicembre 2016, individuati tutti gli oggetti rubati e quantificato il danno subito, la Associazione Professionale ed i professionisti dello Studio avevano formulato una richiesta di risarcimento dei danni alle convenute (la ditta Luca [REDACTED] ed il Condominio di [REDACTED]);
 - come verificabile dalla suddetta comunicazione i danni da furto subiti erano stati analiticamente individuati e quantificati;



- tuttavia oltre al danno subito per il furto di diversi beni essi attori(ed il personale di segreteria dello Studio) avevano sospeso l'attività professionale per poter: a) verificare gli oggetti sottratti; b) procedere all'acquisto di nuovi personal computer per lo svolgimento della professione; c) appurare attentamente che non fossero stati sottratti documenti sensibili all'interno dei fascicoli relativi alla clientela;
- lo svolgimento delle predette attività aveva comportato il blocco totale della attività professionale nei giorni dal 09 al 10 novembre 2016 e in forma parziale nei giorni 21 e 22 novembre 2016 per permettere ad una società di servizi informatici di procedere alla configurazione dei dispositivi e dei software;
- nonostante i vari inviti e la volontà degli attori di risolvere la questione bonariamente né la ditta Luca Ramberti né tanto meno il Condominio di [redacted] avevano manifestato la volontà di risarcire il danno;
- anche il tentativo di negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo;
- la ditta Luca [redacted] ed il consesso condominiale erano responsabili a titolo solidale(il primo per non aver adottato misura anti-intrusive ed il secondo per non aver operato la dovuta vigilanza)conseguendone l'obbligo di versare i seguenti importi:
 - 1) € 20.957,00- oltre accessori di legge- per il danno totale subito per la sottrazione dei beni descritti nel corpo dell'atto di citazione;
 - 2) € 10.580,04- oltre accessori di legge- per la perdita degli incassi dovuta alla interruzione della attività professionale(9/10 novembre 2016);
 - 3) € 582,52- oltre accessori di legge- per l'intervento della società di servizi informatici (fatture di pagamento nn. 358 e 359 del 22/11/2016);tanto esposto chiedeva condannarsi il Sig. Luca [redacted] in persona della ditta omonima, ed il Condominio di [redacted] al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva pari agli importi innanzi indicati.

Si costituiva il Condominio di [redacted] che, comparsa di risposta, eccepiva in via preliminare che l'associazione istante non avesse la legittimazione per la instaurazione del giudizio; in ogni caso difettava la legittimazione dei singoli associati per mancanza di rapporto contrattuale con esso convenuto, essendo gli associati meri conduttori della unità immobiliare de qua; nel merito evidenziava che era stata regolarmente deliberata la allocazione di ponteggi non allarmati; in ogni caso non era stata fornita la prova della ascrivibilità del danno alla non corretta installazione dei ponteggi, pregiudizio che, in ogni caso, era stato favorito dalla mancata installazione del sistema anti-furto all'interno della unità immobiliare.

Si costituiva, altresì, il Sig. Luca [redacted], in persona della ditta omonima, il quale, con comparsa di risposta, negava la esistenza della responsabilità in ogni caso evidenziando che il consesso condominiale aveva deciso di non adottare misure di allarme in prossimità dei ponteggi; chiedeva, pertanto, che la domanda fosse respinta invocando chiamarsi in causa la società proprietaria dei ponteggi e che li aveva installati nonché quella che avrebbe dovuto svolgere i lavori in regime di subappalto.

Si costituiva la [redacted] s.r.l. che, con comparsa di risposta, disconosceva la responsabilità dell'accaduto essendosi limitata a noleggiare e a montare i ponteggi su richiesta della ditta [redacted]; chiedeva, in ogni caso, in via riconvenzionale che il Sig. Luca [redacted], in persona della ditta omonima, fosse condannato a versare l'importo pari ad € 800,00 oltre I.V.A. a titolo di corrispettivo per il noleggio dei ponteggi.



Si costituiva del pari la [redacted] s.r.l.s. che, con comparsa di risposta, faceva presente di non essere proprietaria dei ponteggi né di aver montato gli stessi sicchè la sola veste di subappaltatrice dei lavori di restauro conservativo dei cornicioni e dei parapetti del fabbricato e di ristrutturazione dei pianerottoli oltre che del risanamento dell'appartamento del portiere non era presupposto per la individuazione di un titolo di responsabilità per risarcimento dei danni; in ogni caso chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.

Si costituiva la UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. che, con comparsa di risposta, eccepiva la inoperatività della polizza sottoscritta non essendo stati ancora definitivamente montati i ponteggi e non essendo ancora iniziati i lavori edili; nel merito invocava la reiezione della domanda in difetto di sussistenza dei profili di responsabilità della società garantita.

Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 07 luglio 2020, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome rassegnate in atti ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione dell'associazione professionale attrice atteso che la stessa è da ritenersi centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici; ed infatti nelle disposizioni statutarie della stessa è previsto che sia nel rapporto con i clienti che con i terzi alla associazione istante è demandata:

- I) la parcellazione: " i rapporti economici, ivi compresa la parcellazione, intercorreranno fra i clienti e lo Studio"(art. 29 dello Statuto);
- ii) la assunzione di qualsivoglia responsabilità: " le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia di natura civile o amministrativa fra i singoli associati dello Studio da un lato ed i clienti o terzi dall'altro saranno a carico dello Studio"(art. 30 dello Statuto).

Sulla scorta del carattere precettivo delle superiori clausole è da escludere con certezza il rilievo che il contratto associativo fosse volto a regolamentare meramente i rapporti di natura interna avendo - all'evidenza- validità anche per governare i rapporti con soggetti non associati.

Operata la predetta premessa giova considerare che non può essere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'associazione istante, formulata sulla scorta del rilievo che la sede della stessa sia ubicata in altro luogo(Roma, Via della Nocetta n°109); quel che rileva nel caso oggetto di controversia è il profilo che sia stato riscontrato che, con riferimento alle unità immobiliari oggetto di indagine, è intercorso contratto di locazione fra la associazione esponente e due distinti proprietari(eredi del Sig. Francesco [redacted] i quanto all'interno 7 e [redacted] s.r.l. quanto all'interno 8 di Piazza [redacted]).

Del pari l'associazione attrice ha dedotto di aver risentito un pregiudizio di natura patrimoniale distinto da quello risentito dai singoli associati, consistito nella interruzione della attività



professionale nei giorni 09 e 10 novembre 2016 derivandone la impossibilità della parcellazione disciplinata dall'art. 29 delle disposizioni statutarie; inoltre il costo dell'intervento della [redacted] s.a.s. per il ripristino dei software, quale conseguenza del furto, è stato fatturato dalla associazione istante.

In ragione del predetto quadro è da ritenere sussistente la legittimazione dell'associazione esponente unitamente a quella dei singoli professionisti che prospettano di aver patito ulteriori voci di danno in ragione della sottrazione di strumenti della rispettiva attività professionale.

Né è a ritenere che il difetto della veste di condomino della parte attrice inibisca la possibilità di agire anche nei confronti del consesso condominiale in quanto il titolo di responsabilità di cui è controversia è di natura fattuale (mancata attivazione dei dovuti controlli sulla impresa appaltatrice dei lavori edili sì da consentire la perpetrazione del furto, fonte di pregiudizio di natura patrimoniale).

Nel merito la domanda non può trovare accoglimento perché infondata; ed invero presupposto indefettibile perché venga riconosciuta la responsabilità di natura patrimoniale delle parti evocate nel presente giudizio (il Sig. Luca [redacted] in persona della ditta omonima, ed il consesso condominiale, la prima per aver consentito la installazione di ponteggi che hanno permesso il furto e la seconda a titolo di colpa in vigilando) è che vengano ritenute provate le seguenti circostanze:

- a) consumazione del furto in ragione della non consona installazione dei ponteggi (quanto alla posizione giuridica della società appaltatrice dei lavori edili);
- b) mancata adozione di misure anti-intrusive per evitare la verifica del fatto, fonte di pregiudizi di natura patrimoniale (quanto alla posizione giuridica del consesso condominiale).

Orbene è da escludersi la responsabilità del consesso condominiale che ha deliberato, con efficacia irretrattabile, la installazione di ponteggi non allarmati; del pari risultano forniti riscontri della pubblicità in favore dei soggetti interessati della circostanza della installazione di ponteggi non allarmati avendo persino un soggetto terzo (la lavoratrice delle pulizie) dichiarato alla autorità di pubblica sicurezza, nella immediatezza dei fatti storici oggetto di esame, che il ponteggio non era allarmato; appare, pertanto, contrario ad ogni regola di comune esperienza postulare che l'amministratore del condomino avrebbe dovuto verificare le modalità di installazione dei ponteggi (controllando che al termine del turno lavorativo quotidiano venissero rimosse le pedane di calpestio) apparendo maggiormente plausibile che i conduttori delle unità immobiliari dovessero adottare condotte idonee ad impedire la verifica dell'evento dannoso (rendendo, per esempio, operativo il sistema di antifurto presente all'interno dell'unico appartamento).

Al netto delle superiori considerazioni neppure è risultato provato il titolo di responsabilità del Sig. Luca [redacted] in persona della ditta omonima: ed invero operando una valutazione dei singoli profili di natura storica mette conto osservare:

- quanto alla forzatura della finestra in prossimità del bagno di servizio, che avrebbe permesso la consumazione del furto;
- la Sig.ra [redacted] ha dichiarato alle autorità di pubblica sicurezza che "alle ore 07,30 circa, nell'entrare dalla porta di ingresso regolarmente chiusa, notava che alcune stanze erano state messe a soqquadro, constatando inoltre che una finestra del bagno di servizio del locale era stata forzata, facendo presupporre che ignoti ladri si erano introdotti dalla stessa finestra in quanto vi era montata un'impalcatura non allarmata";
- la stessa lavoratrice delle pulizie, escussa quale testimone nel presente giudizio, ha, fra l'altro, dichiarato nel verbale di udienza del 19/09/2019: "confermo per vero. ADR: per quanto da me accertato nell'occasione risultava aperta la finestra e ho avuto modo di verificare che l'infisso era



stato forzato, nel senso che appariva un po' storto nella parte sottostante esterna. ADR: non ho provato a chiudere la finestra. ADR: nei giorni successivi ho sempre trovato la finestra chiusa. ADR: a mia conoscenza non so se la finestra sia stata riparata o sostituita. ADR: dopo l'evento oggetto di causa ho lavorato presso lo studio per più di un anno".

- la Sig.ra [REDACTED] office manager dello Studio, escussa quale testimone alla udienza del 19/09/2019, ha fra l'altro dichiarato: B4 " confermo che è vero in quanto il ponteggio era stato posizionato attaccato alla macchina esterna del condizionatore e pertanto il piano di calpestio del ponteggio si trovava alla stessa altezza del piano superiore dell'unità esterna dell'impianto di condizionamento, essendo a mio parere del tutto agevole l'ingresso nella finestra del bagno dello studio".

Le deposizioni generiche dei testimoni di parte attrice(che hanno dichiarato di essere a conoscenza della fonte di pericolo rappresentata dalle scalette dei ponteggi, non confermando, però, la circostanza che il giorno dell'accertamento del fatto delittuoso le pedane di calpestio fossero montate)sono state confutate dal Sig. [REDACTED] (portiere diurno dello stabile condominiale) il quale ha dichiarato che: punto 6 capitolato Ramberti " confermo per vero. ADR: il ponteggio si è fermato al terzo piano e non c'erano i piani di calpestio perché gli operai alla fine della giornata lavorativa li toglievano e li rimontavano il giorno dopo al fine di evitare la verifica di eventi furtivi. ADR: l'orario di servizio è sempre stato dalle ore 7,30-13,00 e 15,30-19,30. ADR: non ho mai svolto attività di servizio notturno pur essendo reperibile in caso di necessità. ADR: ho l'alloggio di servizio all'interno dello stabile. ADR: dalle scale del condominio e non da nessuna altra parte si riesce a vedere il cortile ove si trovavano le impalcature"; ed ancora punto 5 capitolato [REDACTED] r.l.s. : " nulla so con riferimento alle scalette di cui al capitolo, posso solo confermare che ho visto rimosse le pedane. ADR: le pedane erano posizionate sotto al ponteggio, le stesse, ove montate, avrebbero consentito l'agevole ingresso nei relativi piani, ivi compreso il terzo".

In ragione delle superiori risultanze(regolarmente acquisite, dovendo essere stigmatizzate le asserzioni del difensore del consesso condominiale il quale, in sede di scritto conclusivo, ha mosso infondati rilievi in ordine alle modalità di verbalizzazione della deposizione della Sig.ra [REDACTED] avendo il teste Lelli escluso in radice che durante la notte precedente l'accertamento dei fatti oggetto di causa fossero montate le pedane di calpestio poste a latere della finestra dalla quale si sarebbero introdotti i ladri, deve essere escluso il titolo di colpevolezza della impresa appaltatrice delle opere edili(non avendo in proposito fornito riscontro la Sig.ra [REDACTED] ed avendo la Sig.ra [REDACTED] apportato evidenze di natura generica non relative all'ambito fattuale esistente al momento dell'accertamento del furto; il che conduce a non considerare la necessità di disporre un supplemento di istruttoria disponendo il confronto fra i predetti testimoni).

Peraltro in proposito deve essere considerato che:

- a) se la finestra era aperta e ne era stata accertata la forzatura difficilmente avrebbe potuto essere trovata chiusa nei giorni successivi; del pari non sono stati forniti riscontri documentali dei costi sostenuti per la riparazione della finestra, inservibile in ragione di quanto riferito dalla Sig.ra [REDACTED];
- b) sono state versate in atti risultanze fotografiche di presenza del piano di calpestio sui ponteggi a latere della finestra asseritamente forzata, ma gli stessi sono relativi all'arco temporale diurno durante il quale, per quanto riferito dal portiere dello stabile condominiale, le pedane venivano montate onde consentire lo svolgimento dei lavori edili.

A fronte delle richiamate valutazioni, essendo risultato provato che sino all'inizio del turno di lavoro mattutino del 09 novembre 2016 le pedane di calpestio non erano state ancora



montate, il furto ad opera di eventuali soggetti, i quali si sarebbero avvalsi delle scalette dei ponteggi, non può essere ascritto alla ditta Ramberti (non potendo ragionevolmente pretendersi che i ponteggi fossero smontati alla fine del turno lavorativo per essere installati ex novo all'inizio del turno del giorno successivo).

Inoltre ai luoghi oggetto di indagine si poteva accedere soltanto tramite una chiave di accesso ad un portone che di notte more solito rimaneva chiuso sicchè occorrerebbe interrogarsi con quali modalità gli eventuali ladri abbiano reperito il predetto strumento di ingresso nell'area de qua.

Del pari la autorità di pubblica sicurezza non ha operato accertamenti di natura tecnica essendosi limitata a raccogliere le dichiarazioni dei presenti sicchè il verbale relativo non ha valenza di atto pubblico valido fino a querela di falso, ma di mero documento suscettibile di esegesi interpretativa.

Da ultimo il luogo di verifica dei fatti era illuminato di notte (anche se in forma insufficiente ad argomentare della difesa di parte attrice) ed i filmati di videosorveglianza esaminati dalla autorità di pubblica sicurezza non hanno palesato la presenza di individui nell'area di cantiere durante la notte precedente all'accertamento del furto.

A mente dei delineati profili, tenuto conto del lacunoso apparato probatorio versato dalla parte attrice negli atti di causa, non sussistono rigorosi riscontri onde fondare la tesi che l'evento furtivo sia ascrivibile a condotta negligente del Sig. Luca Ramberti, in persona della ditta omonima.

Le spese di lite (nei confronti della ditta [redacted] e del consesso condominiale) seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.

Con riferimento alle posizioni giuridiche della parti chiamate in causa occorre considerare che:

- deve prendersi atto che la [redacted] s.r.l., all'udienza del 0707/2020, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella prima memoria istruttoria nella quale non è stata reiterata la richiesta riconvenzionale di condanna della ditta [redacted] al pagamento dell'importo pari ad € 800,00 oltre I.V.A., dovuto a titolo di saldo del corrispettivo per il nolo e l'installazione dei ponteggi; in consonanza di ciò il Sig. [redacted] in persona della ditta omonima, ha fatto presente di aver remunerato medio tempore la [redacted] s.r.l. nei termini invocati dovendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al relativo capo di domanda.

Quanto ai residui profili deve essere considerato che, essendo stata respinta la domanda attorea, non residua margine per l'esame della fondatezza delle comparse di chiamata in causa; peraltro soltanto con riferimento al rilievo del riparto delle spese di lite (essendo operativa la garanzia assicurativa atteso che i ponteggi erano stati installati, seppur parzialmente, e che la [redacted] r.l.s. e la [redacted] s.r.l. sono state evocate a seguito della infondata evocazione della ditta [redacted]) le stesse devono essere poste a carico della parte attrice in osservanza del principio della condicio sine qua non (chiaro essendo - si ribadisce - che la evocazione della parti chiamate in causa è stata determinata dalla proposizione della domanda attorea, che si è rivelata infondata in ragione delle motivazioni sopra espresse).

- In ragione della veste ancillare delle parti chiamate in causa si ravvisano equi motivi per non omogenizzare il c.d. quantum debeat a titolo di spese di lite, dovendo essere emessa pronuncia ex art. 93 c.p.c. con riferimento al difensore della [redacted] s.r.l., che ne ha fatto richiesta.



